

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

L'autorità competente a ricevere le domande ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva è il **Segretariato del giudice unico di primo grado** della regione in cui si è svolta la mediazione.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.